

COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di *LECCE*

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

APPROVATO CON DCC N.14/2011
INTEGRATO CON DCC N.36/2013

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Disciplina del servizio
- Articolo 2 - Definizione del servizio

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Articolo 4 - Cumulo dei titoli
- Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio
- Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali
- ORGANICI**
- Articolo 8 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso
- Articolo 13 - Presentazione delle domande
- Articolo 14 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 15 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Articolo 16 - Titoli di preferenza
- Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni
- Articolo 19 - Inizio del servizio

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

COLLABORAZIONE FAMILIARE

- Articolo 22 - Collaborazione familiare

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEL CONDUCENTE

- Articolo 23 - Obblighi del conducente
- Articolo 24 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente
- Articolo 25 - Divieti per i conducenti
- Articolo 26 - Responsabilità del titolare

CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 29 - Sostituzione dei veicoli

Articolo 30 - Controllo dei veicoli

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 31 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 32 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 33 - Tariffe

Articolo 34 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività

Articolo 35 - Reclami ed esposti

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 36 - Vigilanza

Articolo 37 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 38 - Procedimento sanzionatorio della sospensione e revoca

Articolo 39 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Articolo 40 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 41 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza dell'autorizzazione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 43 - Norma di rinvio

Articolo 44 - Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente e autovettura di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, in seguito denominato N.C.C., per il trasporto di un numero di persone inferiore a 9 compreso il conducente.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) D.M. del 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - b) art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
 - d) Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;
 - e) Legge 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - f) art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
 - g) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - i) D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - j) D.M. Trasporti 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - k) L.R. 3 aprile 1995, n.14 "modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - l) D.L. 18/agosto/2000 n° 267;
4. Il servizio di noleggio con conducente non è soggetto all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S..
5. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. L'autoservizio pubblico non di linea è costituito dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale e provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di noleggio conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
3. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 4.
4. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o licenza di taxi o loro organismi .

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
3. Le autorizzazioni sono registrate in apposito schedario attribuendo ad ognuna di essa un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.
Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma 4, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione o loro organismi associativi ne presentino istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto verso qualunque destinazione.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo 8 – Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio.

1. Il Numero delle autovetture al servizio di N.C.C. è di 05(cinque);
2. Le autovetture da immettere in servizio devono essere conformi alla normativa vigente. In particolare le autovetture devono essere di cilindrata non inferiore a 1400 c.c. e dotate di quattro sportelli, nonchè essere munite dei dispositivi di cui all'art.12, comma 7, della L.21/1992.

Articolo 9 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
 - f) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
 - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell' autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza i. mafiosa");
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate
3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale entro 150 giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse, oltre che all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione Puglia.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria ha validità annuale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;;
 - c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione con relativo punteggio e dei criteri di preferenza;
 - d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 14, a pena di nullità della stessa, fatta salva la possibilità di correzione degli errori materiali;

- e) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

Articolo 13 - Presentazione delle domande

1. Le domande, in carta legale, per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, pena esclusione, a mezzo raccomandata a.r.
All'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura "Istanza di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione di noleggio di autovettura con conducente".
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - il cognome e nome;
 - il luogo e la data di nascita;
 - la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - la cittadinanza;
 - il codice fiscale;
 - il titolo di studio conseguito;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1) lett. a), b), c), f) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - l'impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
 - la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.
3. La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti, in conformità alle norme sul bollo:
 - a) copia della patente di guida;
 - b) copia del certificato di abilitazione professionale;
 - c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia così come indicato all'art.10, comma 1 lettera b);
 - d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
 - e) copia certificato iscrizione Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
 - f) certificazione medica, rilasciata dal medico di base, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

Articolo 14 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta Comunale provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione di concorso è composta da n.3 membri. di cui n.1 esperto del settore, dal Dirigente Responsabile del Settore Competente o dal Segretario Comunale con funzioni di presidente.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, inquadrato nella categoria "b" o "c" designato dal dirigente del servizio interessato o dal segretario comunale..
2. La Commissione è convocata dal Presidente per la valutazione delle domande.
3. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
4. La Commissione fissa la data per la valutazione delle domande presentate, che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. La Commissione valuta i titoli dei candidati e redige la graduatoria del concorso e la trasmette al Responsabile del servizio per l'assegnazione dell'autorizzazione.

Articolo 15 – Valutazione dei titoli

Ai fini della formazione della graduatoria si procede alla valutazione dei seguenti titoli, ai quali è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) Diploma di licenza media inferiore punti: 1(uno);
- b) Diploma di qualifica: punti 2 (due);
- c) Diploma licenza media superiore: punti 3 (tre);
- d) Laurea: punti 4 (quattro)
- e) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.21/1992 e all'art.6 della Legge Regionale n.14/1995, risultante da idonea documentazione, punti 0,5 per ogni sei mesi di anzianità di iscrizione.

Articolo 16 – Titoli di preferenza

A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria è titolo di preferenza :

- a) abbia la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone con handicap;
- b) sia stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi;
- c) la residenza nel Comune di Melendugno.

Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 90 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi del vigente regolamento.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche previste dal presente regolamento.
8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 20, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio di noleggio con conducente, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 1 (uno) anno dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sono minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare

Articolo 22 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.
7. I titolari di autorizzazione non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, possono essere sostituiti da collaboratore familiare per i casi di assenza previsti dal presente regolamento, con le modalità e presentando la documentazione ivi indicata.

Articolo 23 - Obblighi del conducente

1. Il conducente dell'autovettura di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
- a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
 - f) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - g) essere ordinato e curato nella persona;
 - h) depositare all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - j) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - m) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - n) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;

- o) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 24 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente

- 1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
 - b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto

Articolo 25 - Divieti per i conducenti

- 1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 6)
 - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa;
 - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
 - o) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a 15 minuti.

Articolo 26 - Responsabilità del titolare

- 1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 27, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:
 - a) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
 - b) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - c) Tenere copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Articolo 29 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 27 - 28 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 30 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine,

fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 41.

Articolo 31 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza e presso gli ambiti ferroviari.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della Legge 15.1.1992 n. 21.

Articolo 32 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 33 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente.

Articolo 34 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al competente Ufficio della Polizia.

Articolo 35 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.

Articolo 36 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 37 - Sanzioni

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato sono punite come di seguito:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00;
 - b) con la sanzione amministrativa di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla L24/11/1981, n.689, fatte proprie dal regolamento Comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Titolari di funzioni dirigenziali;
- Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate dal Dirigente Responsabile del Servizio;

Articolo 38 - Procedimento sanzionatorio della sospensione e della revoca

1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione accessoria il Dirigente Responsabile applica le seguenti disposizioni:
 - all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'interessato ha facoltà di presentare, al competente ufficio, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
 - l'ufficio competente esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Articolo 39 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla

sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;

- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
 3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il titolo autorizzatorio deve essere riconsegnato in deposito al competente ufficio .

Articolo 40 - Sospensione cautelare dal servizio.

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.

Articolo 41 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art.39 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 42 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 10 del presente regolamento;

- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 21 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 21;
- f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
- h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli articoli 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento dell' autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 43 - Norma di rinvio

1. Per motocarrozette e veicoli a trazione animale qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà':
 - ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio del titolo autorizzatorio;
 - alla integrazione del presente regolamento per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

Articolo 44 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Sezione Speciale per il servizio di noleggio con conducente con ambulanze

Art. 45 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" così come classificati dall'art 54, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a. dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - b. dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - c. dal Decreto 01/09/2009, n. 137;
 - d. dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 46 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

- 1) Sono definite imprese esercenti il noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 47 AUTORIZZAZIONE

- 1) L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
- 2) L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
- 3) L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
- 4) Copia conforma dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

Art. 48 CONTINGENTE NUMERICO

- 1) Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOAMBULANZE.

Art. 49 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

Art. 50 SOSTITUZIONE DI VEICOLO

- 1) E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
 - guasto meccanico, furto o incendio;
 - caso fortuito o forza maggiore
- 2) L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 51 RINVII ED ESCLUSIONI

- 1) Per quanto non espressamente previsto nella presente integrazione del regolamento di cui trattasi, si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia.
- 2) La disciplina contenuta nella presente integrazione del Regolamento non si applica ai trasporti funebri.

Art. 52 ENTRATA IN VIGORE

- 1) La presente integrazione del regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 2) Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia per il servizio di noleggio con conducente per autoambulanze.